



Alla C.A.
del Dirigente Scolastico e del DSGA

Comunicazione n.3/2023: invio all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese scolastiche

Come saprete, un nuovo **adempimento obbligatorio** per gli istituti scolastici è previsto dal **Decreto MEF del 10/08/2020**, e cioè la comunicazione all'Agazia delle Entrate dei dati relativi a:

- Spese scolastiche (tasse, contributi obbligatori) sostenute dalle famiglie
- Erogazioni liberali ricevute dalle famiglie
- Rimborsi erogati alle famiglie

relativi all'anno di imposta 2022 ed effettuati con modalità tracciabili, e gli aspetti tecnici dell'adempimento sono stati definiti con Circolare AdE n.39069/2021 e relativi allegati tecnici.

L'adempimento è obbligatorio per i dati relativi all'**anno di imposta 2022** (mentre era facoltativo per gli anni 2020 e 2021), quindi entro il **16 marzo** ogni scuola dovrà effettuare la comunicazione all'Agazia delle Entrate delle informazioni di cui sopra, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline.

Punto 1.1 Circolare: *“Per ciascun iscritto i citati soggetti comunicano l'ammontare delle spese per istruzione scolastica sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. Il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa deve essere indicato se l'informazione è nella disponibilità dell'istituto scolastico che provvede alla trasmissione; tale dato deve essere sempre indicato con riferimento alle erogazioni liberali non deliberate dagli istituti scolastici”.*

Punto 1.3 Circolare: *“Le comunicazioni contengono i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:*

- a) tasse scolastiche;*
- b) contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;*
- c) erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici [...]*”

effettuati con modalità tracciabili.

Non vanno comunicati i pagamenti delle tasse scolastiche effettuati dai contribuenti tramite modello F24, perché già in possesso dell'Ente (punto 1.5).

Le tipologie di invio da parte della Istituzione scolastica sono definite al punto 3 della Circolare.

Si precisa che il **Garante per la Protezione dei dati personali** è stato consultato e si è espresso favorevolmente sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate inerente la “Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 agosto 2020”, per cui il titolare del trattamento (la scuola) procede con l'adempimento previsto dandone informazione agli interessati, relativamente a quanto segue.

La circolare prevede, al punto 9, l'**Opposizione all'inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica**: vuol dire che i contribuenti possono decidere di non rendere disponibili tali informazioni all'AdE e di non farle inserire nella dichiarazione precompilata (se sussistono i requisiti per la detraibilità). Quindi, se il contribuente si avvale della



opposizione, l’Agenzia sarà tenuta a cancellare le informazioni ricevute dalla scuola e a non elaborarle ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

L’Opposizione può essere esercitata dal genitore/tutore/contribuente attraverso due modalità (punto 9.1):

- a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario (Istituto scolastico) della spesa e/o dell’erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o comunque **entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta** e/o l’erogazione è stata effettuata;
- b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, **dal 1° gennaio e fino al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa** e/o di effettuazione dell’erogazione; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel **modello** fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (**segue link**); la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle Entrate (dal genitore/tutore) debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it

A questo punto dell’anno, se le famiglie vogliono esercitare l’Opposizione e non l’hanno comunicato alla scuola entro il 31 dicembre, devono necessariamente utilizzare la modalità b), con il modulo predisposto dall’AdE. I contribuenti che hanno già espresso opposizione barrando la relativa casella nelle schermate di PagoPa, non dovranno fare nulla.

E’ dunque opportuno fornire le necessarie informazioni alle famiglie, per le quali ho predisposto una bozza di Avviso/Circolare, che potrete utilizzare e modificare in base alle vostre esigenze.

Si allegano:

- 1) Circolare Agenzia delle Entrate e relativi allegati tecnici (di seguito link per scaricare) (<https://agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-9-febbraio-2021>)
- 2) Bozza di Avviso/Circolare per le famiglie
- 3) Informativa e Modulo di Opposizione dell’Agenzia delle Entrate da fornire alle famiglie per l’utilizzo della modalità b) (di seguito link per scaricare) (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modelli_istruzioni-spese-scolastiche)

Avvisate le famiglie con i mezzi più opportuni e in genere utilizzati (home sito web, registro) nei tempi adeguati a consentirgli di inviare eventualmente la comunicazione di Opposizione all’Agenzia delle Entrate (termine ultimo 16 marzo). Può essere utile pubblicare i documenti anche in Ammin.Trasp.>Disposizioni Generali>Atti generali.

La presente doveva essere solo un mio comunicato di parere favorevole del Garante privacy sulla procedura prevista dall’AdE (che è l’aspetto di mia pertinenza), ma ho ritenuto poi opportuno fornire anche le informazioni essenziali sulla procedura e la bozza di Avviso/Circolare per chi non avesse ancora provveduto.

Data 15/02/2023

Cordiali Saluti
Dott.ssa Anna CIMA